

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA S.31
(Istituito con D.A. 23/Gab del 11/04/2019)

Oggetto:	Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 16 del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco.
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 03/08/2026	

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. A. 23/GAB dell'11/04/2019 di istituzione del Parco Archeologico di Gela;

VISTO il D. A. n. 8/GAB del 05/02/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco Archeologico di Gela Arch. Emanuele Turco;

VISTO il D.D.G. n. 665 del 09/02/2026 con il quale è conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 31 - "Parco Archeologico di Gela" del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S.;

VISTO il D.D.G. n. 736 del 10.02.2026 con il quale al dirigente responsabile del SERVIZIO 31 - "PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA" arch. Emanuele Turco, sono conferite, oltre alle deleghe per gli affari rientranti nella competenza della propria struttura intermedia, quelle relative alle competenze assegnate allo scrivente dall'articolo 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) "adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi" limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) "esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

VISTO il D.D.G. n. 3053 del 21/05/2026 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

VISTO il D.D.G. n. 4198 del 08/07/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2025;

VISTO l'art. 20 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000 che conferisce ai Parchi Archeologici "autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria";

RICHIAMATO l'articolo 51 del D. Lgs. 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale:

"Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale (91)

- 1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.*
- 2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione; d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei*

programmi di diverse missioni; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4; f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili; e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."

RICHIAMATO l'articolo 16 del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco:

"1. Sono di competenza del Direttore del Parco (art. 51 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.):

- le variazioni al bilancio decisionale;

- l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

- istituzione di capitoli di entrata con stanziamento zero nell'ambito di tipologie con stanziamento - le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative delle decisioni dell'Assessorato BB.CC. I.S. o Assessorato Vigilante del Parco, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio relative a:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondente a entrate vincolate;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Parco;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

- d) variazioni delle dotazioni di cassa;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
f) variazione da riaccertamento parziale dei residui (al solo fine di incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario);
g) variazioni da riaccertamento ordinario;
h) variazioni al FPV dell'esercizio precedente e conseguenti variazioni agli stanziamenti dell'esercizio in corso;
i) variazioni di FPV e stanziamenti correlati che interessano esercizio di competenza e successivi escluse quelle relative al riaccertamento ordinario;
j) le variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
k) variazioni compensative tra i macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione e variazioni e storni di somme tra capitoli nell'ambito dello stesso programma e della stessa missione;
l) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del fondo di riserva di cassa e dei fondi previsti dall'art. 12 del presente regolamento;
m) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
n) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
o) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti a conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
p) in caso di variazione di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferite a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento delle correlate spese, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'art 3 del d.lgs.118/2011”;

DETERMINA

ADEGUARE ai sensi dell'articolo 51 comma 2, il capitolo 18 “ACQUISTI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE” attingendo dal capitolo 713 “RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI” avente la stessa missione, programma, titolo e macro aggregato;

TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio finanziario.

Il Direttore
Arch. Emanuele Turco

In relazione al disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, si attesta l'avvenuta registrazione dell'accertamento delle variazioni contenute in questo provvedimento con il relativo accertamento contabile che è stato regolarmente registrato sui rispettivi capitoli.

Il Direttore
Arch. Emanuele Turco



PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA

Esercizio 2026

Variazioni - Uscite - Esercizio 2026

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.11 - Altri servizi generali

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanzamento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
2.02.01.04	18	ACQUISTI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE					
		Data variazione 31/07/2026 - VARIAZIONE DI BILANCIO	CP	2.500,00	900,00	0,00	3.400,00
			CS	2.744,00	900,00	0,00	3.644,00
2.02.01.10.009	713	RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI					
		Data variazione 31/07/2026 - VARIAZIONE DI BILANCIO	CP	2.745,02	0,00	-900,00	1.845,02
			CS	2.745,02	1.957,74	0,00	4.702,76
Totale titolo 2			CP	5.245,02	900,00	-900,00	5.245,02
			CS	5.489,02	2.857,74	0,00	8.346,76
Totale programma 01.11			CP	115.342,38	900,00	-900,00	115.342,38
			CS	158.276,02	2.857,74	0,00	161.133,76
Totale missione 01			CP	154.530,76	900,00	-900,00	154.530,76
			CS	212.010,11	2.857,74	0,00	214.867,85
Totale uscite			CP	767.802,19	900,00	-900,00	767.802,19
			CS	882.144,10	2.857,74	0,00	885.001,84

Il Direttore
Arch. Emanuele Turco

La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio online di questo Parco <https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/gela/albo-pretorio> .
Decorsi i termini di pubblicazione la stessa resterà conservata sul portale <https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/gela/disposizioni-general-bilanci-e-determine/determine-anno-2026/> .

Il Direttore
Arch. Emanuele Turco